

SERVIZIO SPORT CULTURA SPETTACOLO TURISMO E TEMPO LIBERO
UFFICIO TURISMO

ALL. A

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE FINALIZZATE ALL'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE. PRIMO AVVISO ANNUALITÀ 2025.

Visti

- 1) il Regolamento per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e per la concessione di aree pubbliche finalizzate all'installazione di circhi e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 21/01/2020, d'ora in avanti per brevità indicato semplicemente come "Regolamento";
- 2) l'elenco delle aree disponibili per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante, divise per tipologia, aggiornato e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 01/08/2024;
- 3) l'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969 e aggiornato con decreto interministeriale del 27 giugno 2024 (G.U. serie generale n. 165 del 16 luglio 2024);

dato atto che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, l'effettiva assegnazione delle aree individuate nell'elenco succitato può avvenire solo a seguito di apposito avviso;

considerato che le attività dello spettacolo viaggiante rivestono una peculiare funzione anche in termini di valorizzazione del territorio urbano;

ritenuto opportuno, per quanto sopra, pubblicare apposito avviso per l'assegnazione di aree nell'annualità 2025 a operatori dello spettacolo viaggiante, fermo restando che, qualora nel corso della vigenza del presente avviso e delle graduatorie formatesi in esito a esso, l'Amministrazione destinasse allo spettacolo viaggiante anche altre aree compatibili con quanto previsto nel presente avviso, le stesse potranno essere oggetto di concessione agli operatori presenti nella graduatoria vigente per la relativa tipologia di area, se non esaurita;

precisato che la Giunta, nella suddetta deliberazione n. 82/2024:

- dà atto che l'area di via S. Paolo, in precedenza destinata all'installazione di circhi o di teatri viaggianti, non è attualmente utilizzabile in sicurezza per tale destinazione, essendo parzialmente utilizzata come area di cantiere;
- precisa che la concreta individuazione degli spazi all'interno delle aree verdi cittadine indicate nella stessa deliberazione (Parco della Musica, Parco degli Anelli, Belvedere Memorial su Monte Urpinu) sarà a cura del competente Servizio parchi, verde e gestione faunistica e che per la concessione degli stessi tale Servizio, se lo riterrà opportuno, potrà attingere alle graduatorie che si formeranno a seguito del presente avviso.

Tutto ciò premesso

il Dirigente del Servizio Sport, Cultura, Spettacolo, Turismo e Tempo libero

RENDE NOTO CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE FINALIZZATE ALL'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE. PRIMO AVVISO ANNUALITÀ 2025

ART. 1 – AREE DISPONIBILI

Le attività dello spettacolo viaggiante potranno essere installate nei seguenti luoghi **(COMPATIBILMENTE CON IL RISPETTO DELLE EVENTUALI ESIGENZE E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE E/O AMBIENTALI E/O CULTURALI-MONUMENTALI)**:

A) AREE PER ATTRAZIONI SINGOLE O PER DUE ATTRAZIONI, QUALORA LO SPAZIO LO CONSENTA:

1. piazza Giovanni XXIII (compatibilmente con lo svolgimento dei mercatini tematici già previsti);
2. piazza Galilei;
3. piazza Garibaldi (area ex distributore di carburante);
4. piazza dei Giudicati;
5. piazzale del Lazzaretto (limitatamente all'area di proprietà comunale - parte non ricadente nel demanio marittimo);
6. Su Siccu (limitatamente all'area comunale - compatibilmente con lo svolgimento di altre iniziative eventualmente stabilite dall'Amministrazione nell'area)

B) AREE PER PER LUNA PARK/PARCHI DI DIVERTIMENTO:

1. Arena Grandi Eventi a S. Elia;
2. area di via Aresu angolo via Asquer;

ART. 2 – TIPOLOGIA E NUMERO DELLE ATTRAZIONI INSTALLABILI

Le attrazioni in relazione alle quali si presenta istanza di concessione di suolo dovranno rientrare in una delle seguenti categorie, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 01/08/2024, fermo restando che, qualora dopo la scadenza del presente avviso e nel corso della vigenza delle graduatorie formatesi in esito ad esso, venisse stabilito di aggiungere all'elenco sotto riportato altre attrazioni, si consentirà agli operatori risultati idonei e potenziali concessionari, che abbiano indicato all'atto dell'istanza una sola attrazione, di aggiungerne una seconda, solo se rientrante nelle nuove tipologie eventualmente aggiunte ed esclusivamente ove la cosa risultasse compatibile con l'area scelta:

1) Nelle aree di cui alla lettera A), del precedente articolo 1 è possibile installare solo:

a) teatrini di burattini o marionette previsti nella sezione III dell'elenco ministeriale;

b) le seguenti piccole attrazioni della sezione I dell'elenco ministeriale:

1. tiro palline in recipienti o similari;
2. tiro piastrelle o similari;
3. tiro ai barattoli o similari;
4. rotonda tiri a sfera su birilli o calcio di rigore o similari;
5. rotonda tiri vari o similari;

c) le seguenti medie attrazioni della sezione I dell'elenco ministeriale:

1. altalena a barche o similari;
2. giostra aeroplani o similari;
3. giostra cavalli galoppanti per bambini e adulti (o similari);
4. giostra tazze o similari;
5. giostrina per bambini o similari;
6. giostrina rodeo azionata a motore o similari;
7. padiglione percorso fantastico per bambini (playground) o similari;

8. piste per automobiline, moto varie, cavallini, ecc, per bambini (baby cart)
9. salto trampolino o similari;
10. simulatore o similari;
11. trenino lillipuziano su binario;

2) Le aree di cui alla lettera B) del precedente articolo 1 sono destinate esclusivamente al posizionamento di luna park/parchi di divertimento, così come definiti dall'articolo 2 del Regolamento, composti da almeno 3 attrazioni, sia che si tratti di attività gestite da un unico operatore, sia che si tratti invece di aggregazioni a vario titolo di operatori, in cui sia comunque individuato un unico referente responsabile dei rapporti con l'Amministrazione (in tal caso occorrerà elencare tutti i componenti del raggruppamento e allegare obbligatoriamente all'istanza la delega di ciascuno di essi).

Si precisa che, relativamente all'elenco delle attrazioni, con il termine "similari" si fa riferimento ad attrazioni che, pur non rientrando strettamente nella tipologia principale, siano a questa analoghe o assimilabili per caratteristiche generali e destinatari.

ART. 3 – CONDIZIONI DA RISPETTARE

1) Per quanto riguarda tutte le aree disponibili, di qualunque tipologia e dimensione:

- a) ciascun operatore potrà presentare una sola istanza, nella quale dichiarerà il proprio interesse a essere inserito in graduatoria per la tipologia di aree indicate alla lettera A) del precedente articolo 1 e/o per quelle della lettera B) dello stesso;
- b) le attrazioni per le quali si presenta l'istanza dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed essere correttamente registrate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante); a tal fine dovrà esserne indicato il codice identificativo;
- c) le attrazioni per le quali si presenta l'istanza dovranno essere tutte ricomprese nel titolo abilitativo del richiedente o comunque, nel caso di luna park formatosi a seguito dell'aggregazione temporanea di operatori, nel titolo abilitativo dei soggetti aggregati e indicati come proprietari delle attrazioni;
- d) non devono essere realizzate opere murarie o di altra tipologia che possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o ai beni di proprietà comunale. In taluni specifici casi l'Amministrazione comunale potrà prescrivere particolari ulteriori precauzioni di natura tecnica (ad esempio, posizionamento di piastre di ripartizione del carico o di altre protezioni delle pavimentazioni);
- e) l'installazione di attrazioni in un'area sarà possibile solo compatibilmente con eventuali altre destinazioni individuate nel piano delle aree o in ulteriori atti di programmazione dell'Amministrazione;
- f) nel caso di presentazione da parte del medesimo operatore di più istanze si terrà conto solo dell'ultima presentata, purché nei termini, considerandola sostitutiva delle precedenti; a tal fine si terrà conto del numero progressivo di registrazione assegnato dal protocollo informatico e verranno scartate le istanze con il numero più basso.

2) Per ciascuna delle aree disponibili di cui alla lettera A) del precedente articolo 1 sono stabilite, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- a) l'istanza di ogni operatore dovrà essere riferita a una sola attrazione, fermo restando che rimane possibile indicarne anche una seconda, che potrà subentrare alla prima se quest'ultima per qualche motivo non rispondesse a quanto richiesto nel presente avviso e nel Regolamento o che, qualora gli spazi lo consentano, possa essere installata insieme alla prima; non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori attrazioni indicate oltre quelle massime consentite. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 9, n. 1), lett. c), si terrà in ogni caso conto della/e sola/e attrazione/i giudicata/e valida/e;
- b) la superficie occupata da ciascuna attrazione non superi, nella sua massima estensione raggiungibile, anche posta in movimento, compresi gli spazi adiacenti a servizio della stessa:
 - 30 mq nella piazza dei Giudicati;

- 50 mq nella piazza Galilei;
 - 100 mq nella piazza Giovanni XXIII e nella piazza Garibaldi (area ex distributore di carburante);
 - 150 mq nel piazzale del Lazzaretto e nell'area di Su Siccu;
- c) l'attrazione, sia essa piccola o media, deve essere comunque giudicata, dai Servizi competenti, idonea per qualità e tipologia all'installazione nell'area disponibile indicata, anche in considerazione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e ambientali dell'area medesima, dando atto che dell'eventuale inidoneità sarà data adeguata motivazione; in particolare, la possibilità di installare medie attrazioni, comunque rientranti tra quelle elencate alla lett. c) del punto 1 del precedente articolo 2, è subordinata alla compatibilità delle dimensioni e peso delle attività con la soglia massima di carico dell'area, secondo le valutazioni dei Servizi competenti e nel rispetto delle prescrizioni di natura tecnica volte a evitare danni alla pavimentazione, ove esistente, eventualmente imposte dagli stessi;
- d) per quanto riguarda in maniera specifica la piazza Giovanni XXIII, l'installazione di attrazioni sarà possibile solo compatibilmente con l'effettuazione dei mercatini tematici;
- e) per quanto riguarda l'area di Su Siccu, l'installazione di attrazioni sarà possibile solo compatibilmente con lo svolgimento di altra iniziativa eventualmente stabilita dall'Amministrazione nell'area.

ART. 4- DESTINATARI

Possono presentare istanza per il presente avviso i soggetti gestori di attività di spettacolo viaggiante, in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 131 dello stesso TULPS e nei cui confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia).

ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione delle aree oggetto del presente avviso, in bollo salvo esenzioni di legge, devono pervenire **esclusivamente in modalità on line**, compilando l'apposito modulo, **obbligatoriamente** in ogni sua parte e con ogni dato richiesto; il modulo è disponibile su apposita piattaforma telematica dedicata cui si accede tramite l'indirizzo **<https://istanze.comune.cagliari.it/>** - sezione **"Concessioni turismo"**, **a partire dalle ore 09:00:00 del 16/06/2025 e fino alle ore 12:00:00 del 30/06/2025.**

Non è ammessa alcuna altra forma di trasmissione delle istanze differente da quella sopra indicata; eventuali istanze fatte pervenire con altre modalità sono escluse dalla valutazione.

Si precisa, ad ogni modo, che il modulo on line è standard e, pertanto, è ordinariamente strutturato con riferimento a tutte le possibili tipologie di aree stabilite annualmente dalla Giunta comunale, ma va compilato solo in relazione alle tipologie di volta in volta previste nello specifico avviso pubblicato: nel caso del presente avviso, quindi, il modulo non dovrà essere compilato con riferimento alle aree per circhi e teatri viaggianti (quadro "C) Area per circhi/teatri viaggianti"), nè vi è l'obbligo di rendere le particolari dichiarazioni relative a tale tipologia di aree e di attrazioni.

Ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale - c.d. "CAD"), per poter accedere alla compilazione occorre prima di tutto dotarsi delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (per le persone fisiche), sistema che consente ai cittadini di accedere ai servizi on line delle Pubbliche Amministrazioni e che può essere richiesto, anche gratuitamente, ai gestori di identità accreditati: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

In alternativa è possibile accedere con Carta di Identità Elettronica <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/>.

Al primo accesso alla piattaforma verrà richiesto di completare il proprio profilo utente con l'inserimento di alcuni dati anagrafici non presenti o non validati al momento dell'ottenimento delle credenziali di SPID/CIE. I dati anagrafici non sono modificabili.

Ad ogni buon conto, sul sito del Comune di Cagliari <https://www.comune.cagliari.it>, nella sezione dedicata al presente avviso, è disponibile una guida all'uso della piattaforma, da leggere attentamente prima della compilazione della domanda.

È possibile compilare il modulo parzialmente, salvare i dati e riprendere la compilazione in un secondo tempo. Una volta terminato l'inserimento di tutti i dati richiesti, si potrà procedere all'invio della domanda oppure salvarla in bozza e inviare l'istanza successivamente, avendo cura di verificarne l'esattezza. Le bozze solo salvate e non inviate non potranno essere considerate come domande correttamente presentate.

La domanda inviata non è più modificabile e, pertanto, per correggere ogni eventuale errore sarà necessario inviarne una nuova, in sostituzione della precedente, sempre tramite la piattaforma on line.

Come già evidenziato nel precedente articolo 3, punto 1, lett. f) quindi, qualora quindi siano state inviate più domande, sarà istruita soltanto l'ultima presentata e acquisita dal sistema entro il termine di scadenza di presentazione.

La domanda inviata verrà protocollata in automatico dal sistema, che provvederà ad inoltrare alla casella e-mail associata al profilo digitale registrato una comunicazione riepilogativa dell'invio effettuato.

Sarà possibile prendere visione dell'istanza e del numero di protocollo nella pagina "Elenco delle tue istanze", accedendo alla piattaforma <https://istanze.comune.cagliari.it>, sempre dopo essersi autenticati con le proprie credenziali SPID o CIE.

La data e l'ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico che, allo scadere del termine perentorio sopra indicato, non consentirà più la registrazione per la partecipazione all'avviso né l'invio della domanda.

Eventuali problemi tecnici del sistema devono essere comunicati tempestivamente al seguente indirizzo email: direzionetecnica.web@comune.cagliari.it.

Nel caso di richiesta relativa alle aree di cui alla lettera B) del precedente articolo 1, l'istanza deve essere presentata da un operatore singolo/cooperativa in possesso delle attrazioni necessarie oppure dal capofila di un raggruppamento temporaneo di operatori (in tal caso occorrerà elencare nell'istanza tutti i componenti del raggruppamento e allegare obbligatoriamente alla stessa la delega di ciascuno di essi).

Al modulo, in relazione a tutte le tipologie di area, deve inoltre essere **obbligatoriamente allegata** una **planimetria** rappresentante non una specifica area, ma semplicemente **la/le attrazione/i** proposta/e con l'indicazione delle dimensioni in metri lineari e metri quadrati della stessa/e e degli spazi adiacenti necessari a servizio della/e medesima/e. Per quanto concerne i luna park/parchi di divertimento, la suddetta planimetria dovrà riportare la disposizione standard delle attrazioni che li compongono, con le dimensioni in metri lineari e metri quadrati dello spazio ordinariamente occupato dal complesso delle attrazioni e dei relativi allestimenti di servizio, superficie tutta ricompresa nell'istanza.

Nel solo caso di assegnazione dell'area, prima della formalizzazione della concessione, dovrà essere prodotta una nuova planimetria, stavolta sottoscritta da un tecnico abilitato, rappresentante non più solo la/le attrazione/i, ma l'area prescelta e il posizionamento all'interno di essa della/e attrazione/i stessa/e e di eventuali allestimenti accessori, posizionamento che dovrà essere definito di intesa con il Servizio competente.

Non occorre invece allegare foto e manuali delle altre tipologie di attrazione, in relazione alle quali si presenti istanza per le altre aree.

Non sono prese in esame le istanze non aderenti alle prescrizioni del Regolamento e del presente avviso.

In particolare:

- a) sono irricevibili, e quindi non saranno valutate, le istanze pervenute al di fuori dei termini iniziale e finale stabiliti dal presente avviso o presentate su altra modulistica o con altre modalità diverse dalla compilazione on line dell'apposito modulo, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del Regolamento;
- b) non sono ammissibili le istanze presentate per aree diverse da quelle di cui al presente avviso o per tipologie diverse da quelle indicate, così come stabilito dal comma 6 del citato articolo 6 del Regolamento;
- c) l'irricevibilità o l'inammissibilità delle istanze risulteranno da provvedimento espresso nella forma semplificata di una comunicazione, a firma del dirigente del Servizio Sport, Cultura, Spettacolo, Turismo e Tempo libero contenente il riferimento alla ragioni di irricevibilità/inammissibilità, la quale verrà trasmessa alla pec dell'operatore interessato. La ricevuta di consegna nella casella di destinazione della pec avrà valore di notifica. **È fatto obbligo agli operatori di comunicare e tenere attiva la propria casella di pec.**

ART. 6 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

All'atto della protocollazione delle istanze viene generata una ricevuta di protocollazione contenente gli estremi della registrazione al protocollo dell'Ente, la quale assume valore di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241 del 1990.

Per esigenze di celerità del procedimento, con la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online dell'Ente, si considerano assolti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati.

A tal fine, si rende noto che:

- a) l'Amministrazione competente è il Comune di Cagliari – Servizio Sport Cultura Spettacolo Turismo e Tempo Libero – Ufficio Turismo (pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it);
- b) l'oggetto del procedimento è la concessione di aree pubbliche finalizzate all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante nel territorio comunale;
- c) il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Sport Cultura Spettacolo Turismo e Tempo Libero – Ufficio Turismo
- d) il procedimento, acquisita tutta la documentazione, si concluderà entro i termini di legge e regolamentari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 Legge 241/1990;
- e) contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104;
- f) non sussistendo fascicolo informatico del procedimento, non è possibile prenderne visione telematica e gli atti relativi allo stesso sono depositati presso il Servizio Sport Cultura Spettacolo Turismo e Tempo Libero – Ufficio Turismo, cui è possibile avanzare richiesta di accesso attraverso l'indirizzo pec sopra indicato.

ART. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, le concessioni relative al presente avviso sono temporanee, per periodi non eccedenti i quaranta giorni consecutivi (nei quali non si computano i giorni necessari alla installazione e disinstallazione delle attrazioni di riferimento), eventualmente prorogabili per un massimo di ulteriori 20 giorni su istanza del gestore e solo in assenza di ulteriori soggetti interessati al periodo successivo per quell'area.

Al termine di un periodo di concessione, fatta salva l'ipotesi della proroga sopra indicata, l'area disponibile potrà essere oggetto di una successiva concessione non prima che sia decorso un periodo di 5 giorni.

Le graduatorie a rotazione, formatesi a seguito del presente avviso secondo quanto previsto al successivo articolo 9, copriranno in totale cinque periodi di concessione; dopo il termine dell'ultimo periodo previsto, ulteriori concessioni potranno essere rilasciate solo a seguito di nuovo avviso.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Sulle domande presentate il Servizio competente effettua una prima istruttoria sulle sole domande ricevibili e ammissibili, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione; al termine dell'istruttoria può essere richiesto il perfezionamento della pratica (soccorso istruttorio), ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del Regolamento, nel termine che il Servizio riterrà di volta in volta congruo, comunque non inferiore a 2 e non superiore a 5 giorni consecutivi.

Il perfezionamento della pratica di cui al periodo precedente è ammesso per una sola volta.

Sono escluse dalla valutazione le domande la cui documentazione, anche allo scadere del termine assegnato per il perfezionamento, risulti incompleta o non regolare.

Il ricorso al soccorso istruttorio è previsto in tutti i casi in cui non sia espressamente prevista l'esclusione d'ufficio dell'istanza, come elencati al successivo articolo 10.

ART. 9 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Le domande complete e regolari sono valutate nel seguente modo, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento.

Nel caso in cui sia pervenuta istanza da parte di un solo gestore, il Servizio, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite, assegna una delle aree al richiedente, per il periodo prescelto, previa acquisizione dei pareri, dei pagamenti e dei documenti previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Nel caso di più istanze per la stessa area, qualora non risulti possibile addivenire, nel termine massimo di 5 giorni dal relativo invito trasmesso dal Servizio competente e, eventualmente, in sede di specifico incontro presso gli uffici del medesimo Servizio, a un accordo fra i soggetti interessati all'utilizzo contestuale o con una successione concordata delle aree, si applicano i seguenti criteri di selezione per individuare l'ordine di priorità di assegnazione delle aree per le quali non sia stato raggiunto un accordo:

1) Aree di cui alle lettere A) e B) del precedente articolo 1:

- a) maggiore presenza nel territorio comunale negli ultimi 5 anni: 0,1 punti per ogni giorno di presenza in Città, sino a un massimo di 28 punti.
- b) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS: 4 punti per ogni anno di anzianità, sino a un massimo di 32 punti.
- c) minore vetustà dell'attrazione proposta (si considera l'età alla data di pubblicazione del presente avviso; nel caso di indicazione di due attrazioni, si considera l'età media delle due attrazioni; nel caso di luna park e parchi divertimento si considera l'età media di tutte le attrazioni proposte):
 - 1) 40 punti per una vetustà pari o inferiore a 2 anni;
 - 2) 35 punti superiore a 2 anni e pari a 5;
 - 3) 30 punti per una vetustà superiore a 5 anni e pari a 8;
 - 4) 25 punti per una vetustà superiore a 8 anni e pari a 11;
 - 5) 20 punti per una vetustà superiore a 11 anni e pari a 14;
 - 6) 15 punti per una vetustà superiore a 14 anni e pari a 17;
 - 7) 10 punti per una vetustà superiore a 17 anni e pari a 20;
 - 8) 5 punti per una vetustà superiore a 20 anni e pari a 23;
 - 9) 0 punti per vetustà superiori;

In caso di parità del punteggio complessivo, si procederà a sorteggio pubblico.

Al termine delle operazioni sopra descritte, saranno quindi formate le graduatorie a rotazione, una per ciascuna delle tipologie di aree **A)** e **B)** indicate nel precedente articolo 1.

I periodi di concessione per ciascuna area sono assegnati in ragione di spazi temporali di quaranta giorni, sulla base della scelta operata dagli operatori interessati, la quale avviene secondo l'ordine di graduatoria, salvo il caso di accordo tra i richiedenti, come già sopra descritto.

Nel caso in cui, dopo il primo scorrimento della relativa graduatoria, residuino periodi e/o aree non assegnati, gli operatori saranno invitati a effettuare una scelta ulteriore, se interessati, sempre in ordine di graduatoria, **fermo restando che non possono comunque essere scelti dal medesimo operatore due periodi consecutivi nella stessa area.**

Ciascun operatore, nel medesimo periodo, non può essere titolare di più di una concessione, salvo il caso di aree prive di interessati per il periodo considerato, fermo restando che in tal caso non potranno comunque essere aggiunte attrazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nell'istanza e ferma restando, sempre in tal caso, la delega a un conduttore formato a norma di legge, responsabile del funzionamento delle attrazioni in una delle due aree.

I periodi di quaranta giorni che saranno assegnati a rotazione sono riportati nel quadro seguente:

PERIODO 1	DAL 23 LUGLIO 2025 AL 31 AGOSTO 2025
PERIODO 2	DAL 06 SETTEMBRE 2025 AL 15 OTTOBRE 2025
PERIODO 3	DAL 21 OTTOBRE 2025 AL 29 NOVEMBRE 2025
PERIODO 4	DAL 05 DICEMBRE 2025 AL 13 GENNAIO 2026
PERIODO 5	DAL 19 GENNAIO 2026 AL 27 FEBBRAIO 2026

ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla valutazione:

1. le istanze presentate con modalità diversa da quella stabilita all'art. 5 del presente avviso, o con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente avviso, o non integrate entro il termine perentorio eventualmente stabilito dall'ufficio nella relativa comunicazione;
2. le istanze presentate da soggetti non in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del TULPS;
3. le istanze presentate dai soggetti esclusi dalla possibilità di ottenere in concessione un'area per spettacolo viaggiante ai sensi del comma 11 dell'articolo 7 del Regolamento, e cioè:
 - a) gestori che, in occasione di precedenti concessioni di aree, hanno commesso grave negligenza nel mantenimento dell'area, nel pagamento del dovuto e/o nell'esercizio dell'attività;
 - b) gestori che hanno debiti a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale, salvo il caso di saldo integrale o di rateizzazione del debito maturato, nel termine perentorio che sarà assegnato dall'Ufficio, prima del rilascio della concessione;
 - c) gestori incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, per i periodi in esso previsti.
4. le istanze presentate per aree o per tipologie di attrazioni diverse da quelle indicate, per le varie aree disponibili, nel presente avviso.

ART. 11 - GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, i gestori concessionari di aree comunali sono responsabili degli eventuali danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione,

in conseguenza diretta o indiretta dell'installazione delle attrazioni o del loro montaggio e smontaggio o dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune.

Pertanto, sarà richiesto ai concessionari:

- a) il possesso di una polizza di responsabilità civile (comma 1 articolo 10 del Regolamento);
- b) la stipula di una fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative oppure il deposito di una cauzione presso la tesoreria comunale, a garanzia del ripristino delle condizioni originarie dell'area (comma 2 articolo 10 del Regolamento), che sarà svincolata/restituita all'operatore al termine della concessione, accertata l'inesistenza di danni nell'area concessa;
- c) la produzione di una polizza a garanzia di eventuali interventi di pulizia dell'area (comma 4 articolo 10 del Regolamento).

Nelle istanze relative al presente avviso, pertanto, dovranno essere indicati gli estremi della polizza RC in essere o comunque l'impegno alla sua stipula e a quella delle altre garanzie di cui sopra; in particolare, l'importo di cui al precedente punto b) è stabilito forfettariamente in euro 2.000,00 per ogni area disponibile.

Gli importi della polizza di cui al precedente punto c) saranno fissati dal competente Servizio igiene del suolo e ambiente, per ogni area disponibile, al momento dell'individuazione della specifica attrazione da installarvi.

ART. 12 – RINUNCE, DECADENZE E SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, l'operatore che, dopo la formale accettazione dell'area assegnata, rinunci alla stessa, anche solo attraverso comportamenti concludenti (come ad esempio quelli contemplati nei commi 3 e 11 dell'articolo citato oppure l'immotivata anticipata disinstallazione dell'attrazione dall'area concessa) è tenuto comunque al pagamento del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico ed è altresì soggetto alla sanzione dell'esclusione dall'assegnazione di aree per l'annualità successiva, salvo che motivi adeguatamente la rinuncia con cause non dipendenti dalla sua volontà ***(a tal fine non sarà ritenuta sufficiente una mera comunicazione di rinuncia per cause non dipendenti dalla volontà dell'operatore, ma occorrerà produrre adeguata documentazione a comprova, la cui congruità sarà valutata dal Servizio competente)***.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, l'Ufficio competente dichiara la decadenza della concessione, e commina la conseguente sanzione dell'esclusione dall'assegnazione di aree per una o più annualità successive, fermo restando comunque l'integrale pagamento del canone unico per l'occupazione del suolo, nei seguenti casi:

- a) mancata occupazione dell'area concessa entro il termine di sette giorni dalla data di decorrenza della concessione, salvo che sussistano imprevisti e gravi motivi non imputabili al concessionario;
- b) accertamento, successivamente all'inizio della concessione, della non veridicità delle dichiarazioni rese;
- c) inosservanza delle leggi, dei regolamenti comunali e delle prescrizioni igienico-sanitarie, violazione degli obblighi di cui all'articolo 11 del Regolamento o di tutte le altre condizioni e prescrizioni indicate nell'atto di concessione;
- d) cessione a terzi della concessione oppure sub-concessione non autorizzata dall'ufficio competente;
- e) occupazione dell'area con attrazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle per cui l'area è stata concessa, fatta salva la possibilità di ottenere l'autorizzazione alla sostituzione di attrazioni con altre equivalenti, rilasciabile dal Servizio competente in caso di accertata impossibilità di disporre dell'attrazione originaria per cause non dipendenti dal gestore;
- f) utilizzi impropri dell'area concessa;

È comunque vietata l'occupazione di aree comunali prima della formale adozione del procedimento di concessione, così come l'ingiustificato prolungamento dell'occupazione dopo la scadenza della concessione; in tali casi si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 13, comma 9, del Regolamento.

ART. 13 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non definito dal presente avviso si fa integrale rinvio a quanto stabilito dal Regolamento, che può essere consultato sul sito istituzionale accedendo attraverso il seguente link: https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/autorizzazione_e_concessione_di_area_pubblica_per_circhi_e_altre_atrazioni_dello_spettacolo_viaggiante?contentId=DOC27153

Informazioni, chiarimenti e quesiti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti **esclusivamente** all'indirizzo pec: **pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it**.

Non si darà riscontro a quesiti pervenuti con diversa modalità.

I quesiti relativi al presente avviso devono essere richiesti **entro il giorno 23 giugno 2025 alle ore 12:00**; le risposte ai quesiti sono rese unicamente mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune entro i 2 giorni lavorativi successivi alla loro trasmissione, precisando che a tal fine non sono computati il sabato e la domenica (p. es. qualora il quesito pervenisse di giovedì la risposta è pubblicata entro il lunedì successivo). Non si assicura la risposta ai quesiti pervenuti in data successiva a quella sopra indicata.

Al fine di rendere più agevole l'individuazione delle pec contenenti i quesiti, il relativo oggetto deve iniziare con la parola "QUESITO" scritta con caratteri maiuscoli.